

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1576 del 29/03/2022
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 - L.R. 13/2015 - Autodemolizioni Longagnani Srl - Impianto di recupero di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di veicoli fuori uso, localizzato in Comune di Modena, Via Giardini n.1310/2 - Modifica autorizzazione n. DET-AMB-2018-2937 del 11/06/2018 - Pratica ARPAE n. 30865/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1664 del 29/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventinove MARZO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**Art.208 del Dlgs.152/2006 – L.R. 13/2015 – Autodemolizioni Longagnani Srl – Impianto di recupero di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di veicoli fuori uso, localizzato in Comune di Modena, Via Giardini n.1310/2 – Modifica autorizzazione n. DET-AMB-2018-2937 del 11/06/2018 – Pratica ARPAE n. 30865/2020**

**La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena**

**VISTI:**

- A. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” – Parte III Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, Parte IV Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati, Parte V Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;
- B. in particolare l'articolo 208 del d.lgs.15/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;
- C. la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;
- D. la l. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo
- E. la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- F. la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;
- G. la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";
- H. la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";
- I. il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.
- J. la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;
- K. la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: “2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”;

**PREMESSO CHE:**

- L. la società Autodemolizioni Longagnani Srl, con sede legale a Modena (MO), Via Giardini n.1310/2 svolge l'attività di recupero R12 riferita alle seguenti fasi definite dal D.lgs.209/03: messa in sicurezza, demolizione e pressatura, mediante mezzo di proprietà di terzi, di veicoli fuori uso, nell'impianto localizzato in Via Giardini n.1310/2, in Comune di Modena (MO), in virtù dell'Autorizzazione Unica di cui all'art.208 del d.lgs.152/2006 rilasciata da ARPAE con determinazione n. DET-AMB-2018-2937 del 11/06/2018;
- M. nella suddetta determinazione, alle prescrizioni n. 6 e 7, si subordina la gestione dell'impianto al rilascio di Nulla Osta del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena a seguito di presentazione da parte della ditta Autodemolizioni Longagnani Srl della seguente documentazione:
- attestazione a firma di tecnico iscritto all'Ordine Professionale sulla conformità delle opere realizzate e presentazione di un elaborato grafico aggiornato che descriva la situazione as built dell'impianto;
  - garanzia finanziaria prestata a favore di ARPAE secondo le modalità e per l'importo stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 ed indicato nell'autorizzazione medesima;
- N. la ditta Autodemolizioni Longagnani Srl, ha presentato in data 17/10/2018, 22/11/2018 e in data 29/11/2018 la documentazione in adempimento alle sopraccitate prescrizioni, fra cui la planimetria "Ampliamento piazzale Autodemolizioni - rev 2 del 03/11/18";
- O. il Comune di Modena con lettera assunta agli atti con prot. n. 44031 del 19/3/2019, ha attestato che le prescrizioni della DGR n. 1041/2017 sono state correttamente ottemperate;
- P. con comunicazione prot. 46492 del 22/03/2019 è stato rilasciato da ARPAE Nulla osta all'esercizio dell'impianto;
- Q. il giorno 27/11/2020, l'impresa Autodemolizioni Longagnani Srl, con sede legale in comune di Modena (MO), Via Giardini n.1310/2, località Baggiovara, ha presentato istanza, assunta agli atti di ARPAE al prot. n. 172309/2020, per avviare il procedimento di modifica della Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in riferimento all'Impianto di trattamento rifiuti localizzato in Via Giardini n.1310/2, in Comune di Modena (MO);
- R. le modifiche proposte prevedono:
- aggiornamento della planimetria lay out rifiuti, al fine di meglio identificare le zone di stoccaggio, a seguito delle modifiche al lay-out aziendale introdotte dall'aggiornamento antincendio;
  - modifica della periodicità, da semestrale ad annuale, della pulizia dei pozzetti e dell'impianto di depurazione, indicata nella prescrizione n° 6 dell'allegato Acqua;
  - modifica della prescrizione relativa all'obbligo di riempire con acqua i serbatoi per gas compressi successivamente alla loro bonifica, indicata nella prescrizione n° 20 dell'allegato Rifiuti;
  - la richiesta di non eliminare le prescrizioni 14) e 25) dell'allegato Rifiuti dell'autorizzazione in essere, che risulterebbero superate a seguito della modifica normativa introdotta dal D.Lgs 119/2020, con la quale è stato previsto una variazione delle tempistiche della messa in sicurezza dei veicoli in relazione alla cancellazione al PRA;

- S. l'istanza non prevede modifiche alle quantità massime in stoccaggio istantaneo e recuperate annualmente;

**DATO ATTO CHE:**

- T. con nota n.28454/2021, la Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del d.lgs. 152/06 in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati: Comune di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., Provincia di Modena, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Atersir, Hera spa e la Ditta stessa;
- U. la Conferenza dei Servizi si è riunita in modalità telematica (in applicazione delle disposizioni date dalle Autorità per il contenimento del virus COVID19) il 12/03/2021. Alla seduta erano presenti i rappresentanti di ARPAE (SAC ed ST), del Comune di Modena e di Hera spa i quali a seguito dell'istruttoria condotta sulla documentazione presentata dalla Ditta e come riportato nel verbale conclusivo agli atti di ARPAE prot. n. 43969/2021, non hanno rilevato motivi ostativi alla modifica dell'Autorizzazione unica art. 208 D.Lgs 152/06 con aggiornamento della planimetria del layout dell'impianto e alla modifica della prescrizione n. 20 dell'allegato rifiuti, mentre hanno ritenuto appropriato confermare quanto indicato nella prescrizione n. 6 dell'allegato Acqua;
- V. la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa (in atti al prot. 39945/2021) relativa al dispositivo utilizzato per la bonifica dei serbatoi di GPL/metano e attestazione che la planimetria in atti, assunta al prot.n.172309/2020, è conforme a quanto presentato al Comando dei Vigili del Fuoco di Modena ai fini antincendio;
- W. nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi sono stati acquisiti e fatti propri:  
il parere del Comune di Modena in merito alla compatibilità urbanistica (assunto agli atti con prot. 35682 del 08/03/2021);  
il contributo istruttorio interno fornito da ARPAE ST (assunto agli atti con prot. 40548 del 12/03/2021);  
la nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (assunto agli atti con prot. 38130 del 10/03/2021) con la quale, nell'impossibilità di partecipare alla seduta, ha comunicato che la ditta Autodemolizioni Longagnani S.r. l. a seguito di modifiche ed aggiornamenti inerenti la sicurezza antincendi ha attivato e concluso il procedimento previsto dal DPR 151/2011 mediante presentazione di SCIA antincendi in data 28/10/2020 cui ha fatto seguito sopralluogo di verifica con rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;
- X. le modifiche proposte sono rappresentate e descritte nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, assunta al Prot. ARPAE n. 172309/2020 e successive integrazioni prot. 39945/2021.

**ACQUISITA INOLTRE:**

- Y. la documentazione antimafia ai sensi del d.lgs. n.159/2011 con esito favorevole, e la comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 17/11/2021, prot. PR\_MOUTG\_Ingresso\_0081616\_20211116, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

**CONSIDERATO:**

- Z. che la richiesta di modifica della periodicità, da semestrale ad annuale, della pulizia dei pozzetti e dell'impianto di depurazione, indicata nella prescrizione n° 6 dell'allegato Acqua della vigente AU art. 208 del D-Lgs 152/20 DET-AMB-2018-2937 del 11/06/2018 non è stata accolta dalla Conferenza dei Servizi in quanto, considerata l'imprevedibilità della frequenza e dell'intensità delle precipitazioni, ha ritenuto più cautelativo ai fini di tutela ambientale mantenere l'attuale frequenza di pulizia dei pozzetti. Pertanto l'attuale prescrizione n° 6 dell'allegato Acqua resterà invariata;
- AA. che la richiesta di modifica relativa all'aggiornamento della planimetria lay out rifiuti, al fine di meglio identificare le zone di stoccaggio, a seguito delle modifiche al lay-out aziendale introdotte dall'aggiornamento antincendio, è stata ritenuta ammissibile a condizione che l'area di deposito temporaneo di rifiuti prodotti dall'autodemolizione nell'area di "ampliamento" sia riconducibile esclusivamente a rifiuti non pericolosi (pneumatici);
- BB. che si rende necessario sostituire la planimetria di layout della DET-AMB-2018-2937 del 11/06/2018 con la planimetria "Ampliamento piazzale Autodemolizioni - rev. 3 del 20/11/2019", trasmessa dalla ditta con prot.172309/2021, che si allega alla presente;
- CC. che la richiesta di modifica della prescrizione n.20 dell'allegato rifiuti della Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2018-2937 del 11/06/2018 è ritenuta ammissibile a condizione che le operazioni di bonifica dei serbatoi vengano eseguite nel rispetto della normativa vigente, di quanto riportato nel manuale d'uso e manutenzione del macchinario "Easy gas 06" in dotazione e di quanto previsto dal Certificato Prevenzione Incendi;
- DD. che nel corso della Conferenza dei servizi è emerso che per tale apparecchiatura è necessaria autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e pertanto la ditta ha trasmesso, con integrazioni prot. PG/2021/39945 del 15/03/2021 ulteriori specifiche, in merito al punto di emissione;
- EE. che la richiesta di non eliminare le prescrizioni 14 e 25 dell'allegato Rifiuti dell'autorizzazione in essere, che risulterebbero superate a seguito della modifica normativa introdotta dal D.Lgs 119/2020, con la quale è stato previsto una variazione delle tempistiche della messa in sicurezza dei veicoli in relazione alla cancellazione al PRA, è risultata accoglibile per la prescrizione 14 in quanto ritenuta non in contrasto con gli aggiornamenti normativi intercorsi, mentre per la prescrizione 25 si ritiene di non poter accogliere la richiesta in quanto sarebbe in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. 209/03 come modificato dal D.Lgs. 119/2020 in merito all'obbligo di messa in sicurezza dei veicoli anche in assenza dell'avvenuta cancellazione al PRA (Rif. all'art. 6 comma 2 lettera a del D.Lgs. 209/2003 come modificato dal D.Lgs. 119/2020)
- FF. che le modifiche proposte non vanno a variare gli importi delle garanzie finanziarie di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 che sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.3 CENTRI DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE:

(10,00 €/t x 8.000 t (potenzialità)) + (30,00 €/mq x 10.947,00 mq (sup. impianto)) = **408.410,00 €**

Art.5.2 OPERAZIONI DI RECUPERO:

142 t x 140,00 €/t = 19.880,00 €, con un minimo di **20.000,00 €**

**per un importo complessivo pari a 428.410,00 €**

**RITENUTO, pertanto:**

GG. di modificare la planimetria di riferimento dell'impianto, sostituendola con l'elaborato "Ampliamento piazzale Autodemolizioni - rev. 3 del 20/11/2019", trasmessa dalla ditta con prot. 172309/2021, ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

HH. di inserire la seguente prescrizione:

nell'area di deposito temporaneo di rifiuti prodotti dall'autodemolizione situata nell'area di "ampliamento" indicata nella planimetria "Ampliamento piazzale Autodemolizioni - rev. 3 del 20/11/2019", devono essere stoccati esclusivamente rifiuti non pericolosi (pneumatici);

II. di modificare la prescrizione n. 20 dell'allegato Rifiuti della determinazione ARPAE n. DET-AMB-2018-2937 del 11/06/2018, sostituendola con la seguente:

*20. Relativamente ai serbatoi di gas da bonificare, provenienti dai veicoli fuori uso:*

- *le operazioni di asportazione del gas devono avvenire esclusivamente nell'area appositamente predisposta, identificata nella planimetria "Ampliamento piazzale Autodemolizioni - rev. 3 del 20/11/2019" ed un veicolo alla volta;*
- *Le attività di bonifica/asportazione del gas devono essere effettuate con attrezzature certificate, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia di prevenzione degli incendi (compreso il Dlgs.81/2008) e devono essere verificabili dagli Enti preposti durante le visite ispettive e/o di controllo*
- *Le operazioni di bonifica devono avvenire nel rispetto della normativa vigente, di quanto riportato nel manuale d'uso e manutenzione del macchinario e di quanto previsto dal certificato prevenzione Incendi; inoltre devono essere svolte in assenza di vento e precipitazioni;*

JJ. di modificare la prescrizione n. 25 dell'allegato Rifiuti della determinazione ARPAE n. DET-AMB-2018-2937 del 11/06/2018, al fine di allinearla con quanto previsto dal D.Lgs. 209/03 come modificato dal D.Lgs. 119/2020 in merito all'obbligo di messa in sicurezza dei veicoli anche in assenza dell'avvenuta cancellazione al PRA (Rif. all'art. 6 comma 2 lettera a del D.Lgs. 209/2003 come modificato dal D.Lgs. 119/2020), sostituendola con la seguente:

*Le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del Dlgs 209/2003 dovranno essere effettuate entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo al centro di raccolta, anche nel caso in cui lo stesso veicolo non sia ancora stato cancellato dal P.R.A;*

KK. di integrare, ai sensi dell'art.208 comma 6 del Dlgs.152/2006, la determinazione ARPAE n. DET-AMB-2018-2937 del 11/06/2018 con il titolo ambientale "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. 152/06"; a tal fine è approvato ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

l'Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera;

LL. sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, della conferenza dei servizi svolta e conclusa, e dei pareri citati e fatti propri, che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

MM. di confermare tutte le altre prescrizioni indicate nel dispositivo e negli allegati della determinazione ARPAE n. DET-AMB-2018-2937 del 11/06/2018.

**RICHIAMATI:**

- NN. il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con deliberazione della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;
- OO. la deliberazione della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021;
- PP. la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 75/2021 con la quale è stato approvato il Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- QQ. la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.126/2021, con la quale è stato rinnovato l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Barbara Villani;
- RR. la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 36 del 31/03/2021 "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023" di Arpae Emilia-Romagna;
- SS. la nomina a responsabile del procedimento, ai sensi della l.241/90, dell'Ing. Elena Manni.
- TT. il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010.

**DATO ATTO:**

- UU. che la responsabile del procedimento Ing. Elena Manni, titolare di Incarico di Funzione Autorizzazioni Rifiuti dell'ARPAE di Modena, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;
- VV. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARPAE AAC Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

**DETERMINA:**

1. DI MODIFICARE la determinazione ARPAE n. DET-AMB-2018-2937 del 11/06/2018, rilasciata ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, alla ditta Autodemolizioni Longagnani Srl, con sede legale a Modena (MO), Via Giardini n.1310/2 per l'esercizio del centro di messa in sicurezza e demolizione di veicoli fuori uso ubicato in comune di Modena (MO), Via Giardini n.1310/2, come segue:

a) l'esercizio dell'impianto deve essere condotto in conformità a quanto riportato nella planimetria "Ampliamento piazzale Autodemolizioni - rev. 3 del 20/11/2019", trasmessa dalla ditta con prot. 172309/2021" allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

b) nell'area di deposito temporaneo di rifiuti prodotti dall'autodemolizione situata nell'area di "ampliamento" indicata nella planimetria "Ampliamento piazzale Autodemolizioni - rev. 3 del 20/11/2019", devono essere stoccati esclusivamente rifiuti non pericolosi (pneumatici);

c) la prescrizione n. 20 dell'allegato Rifiuti della determinazione ARPAE n. DET-AMB-2018-2937 del 11/06/2018, è sostituita dalla seguente:

*20. Relativamente ai serbatoi di gas da bonificare, provenienti dai veicoli fuori uso:*

- 1. le operazioni di asportazione del gas devono avvenire esclusivamente nell'area appositamente predisposta, identificata nella planimetria "Ampliamento piazzale Autodemolizioni - rev. 3 del 20/11/2019" ed un veicolo alla volta;*
- 2. Le attività di bonifica/asportazione del gas devono essere effettuate con attrezzature certificate, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia di prevenzione degli incendi (compreso il Dlgs.81/2008) e devono essere verificabili dagli Enti preposti durante le visite ispettive e/o di controllo*
- 3. Le operazioni di bonifica devono avvenire nel rispetto della normativa vigente, di quanto riportato nel manuale d'uso e manutenzione del macchinario e di quanto previsto dal certificato prevenzione Incendi; inoltre devono essere svolte in assenza di vento e precipitazioni.*

d) la prescrizione n. 25 dell'allegato Rifiuti della determinazione ARPAE n. DET-AMB-2018-2937 del 11/06/2018, è sostituita dalla seguente:

*25. Le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del Dlgs 209/2003 dovranno essere effettuate entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo al centro di raccolta, anche nel caso in cui lo stesso veicolo non sia ancora stato cancellato dal P.R.A.*

4. DI INTEGRARE, ai sensi dell'art.208 comma 6 del Dlgs.152/2006, la determinazione ARPAE n. DET-AMB-2018-2937 del 11/06/2018 con il titolo ambientale "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. 152/06"; a tal fine è approvato ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

l'Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera;

5. DI STABILIRE che, in riferimento agli obblighi previsti dall'art. 26-bis del Dm 113 del 2018 convertito in L.132 del 2018, entro 30 gg dal ricevimento della presente la ditta trasmetta ad ARPAE SAC copia della ricevuta PEC della trasmissione alla Prefettura del Piano di Emergenza Interno e degli elementi per la predisposizione di eventuale Piano di Emergenza Esterno;
6. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AU, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
7. di stabilire che, nel termine di 60 giorni dalla data del presente atto, le garanzie finanziarie devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta può



prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **428.410,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:

- del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
- del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;

in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;

con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fidejussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;

la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;

8. DI CONFERMARE le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella determinazione ARPAE n. DET-AMB-2018-2937 del 11/06/2018 per le parti non oggetto di variazione con il presente atto;
9. DI STABILIRE che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale della determinazione ARPAE n. DET-AMB-2018-2937 del 11/06/2018 e come tale va conservato unitamente ad esse ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo;
10. DI DARE ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art.6-bis della Legge n.241/90;
11. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
12. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA  
DR.SSA BARBARA VILLANI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

### Parte descrittiva

la società Autodemolizioni Longagnani Srl, con sede legale a Modena (MO), Via Giardini n.1310/2 svolge l'attività di recupero R12 riferita alle seguenti fasi definite dal D.lgs.209/03: messa in sicurezza, demolizione e pressatura, mediante mezzo di proprietà di terzi, di veicoli fuori uso, nell'impianto localizzato in Via Giardini n.1310/2, in Comune di Modena (MO), in virtù dell'Autorizzazione Unica di cui all'art.208 del d.lgs.152/2006 rilasciata da ARPAE con determinazione n. DET-AMB-2018-2937 del 11/06/2018

La società svolge attività di autodemolizione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 presso il sito di Via Giardini n.1310/2, in Comune di Modena (MO)

Con l'istanza di modifica dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/06 con Atto n. DET-AMB-2018-2937 del 11/06/2018, assunta agli atti di ARPAE con prot. n.172309/2020 la ditta chiede di:

- aggiornare la planimetria lay out rifiuti, al fine di meglio identificare le zone di stoccaggio, a seguito delle modifiche al lay-out aziendale introdotte dall'aggiornamento antincendio.
- modificare la periodicità, da semestrale ad annuale, della pulizia dei pozzetti e dell'impianto di depurazione, indicata nella prescrizione n° 6 dell'allegato Acqua
- modificare la prescrizione relativa all'obbligo di riempire con acqua i serbatoi per gas compressi successivamente alla loro bonifica, indicata nella prescrizione n° 20 dell'allegato Rifiuti.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica per la gestione di rifiuti ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/06, risulta la presenza di un'attività di messa in sicurezza di serbatoi gas di autovetture, con emissioni in atmosfera secondo la seguente configurazione:

Numero Emissione	Descrizione
1	Rimozione e combustione gas metano e GPL residuale da bombole

### Istruttoria e pareri

In via istruttoria è stato verificato che per gli impianti e le attività svolte risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni. Si valuta pertanto che non sussistano condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

La Conferenza di Servizi ha espresso il proprio parere favorevole.

### Prescrizioni e disposizioni

La ditta Autodemolizioni Longagnani Srl, con sede legale e impianto a Modena (MO), Via Giardini n.1310/2 è autorizzata all'esercizio delle attività di messa in sicurezza di serbatoi di gas combustibili con

emissioni in atmosfera, in conformità con il progetto presentato e nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni.

PUNTO DI EMISSIONE N.1 - ESTRAZIONE E COMBUSTIONE GAS METANO E GPL DA BOMBOLE (Potenza termica bruciatore circa 69.68 kW)		
Portata_____	Tiraggio naturale	
Altezza minima_____	2,3	m
Durata_____	8	h/g ( 2 volte alla settimana circa)

1. Il punto di emissione deve essere posto ad un'altezza tale da impedire l'esposizione degli operatori.
2. La torcia deve essere posizionata in modo tale da garantire un'adeguata dispersione dei prodotti della combustione e da evitare l'immissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine la bocca emittente deve risultare più alta di almeno un metro rispetto a qualunque ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.
3. Devono essere garantite le condizioni di massima efficienza della combustione, mediante l'ottimale regolazione del rapporto aria/combustibile.
4. Il bruciatore deve essere dotato di strutture di protezione antivento o impiegato in condizioni di calma o debole intensità eolica.
5. ARPAE SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**